

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI (ROVIGO)

Delibera C.C. n.32 in data 26.09.2009

Esame ed approvazione modifiche al vigente Statuto Comunale.

1- L'art.11, comma 12 - Sessioni e convocazione - "12. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio Comunale; il Consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni sono svolte dal Vice-sindaco." del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.71/1998, esecutiva, viene così sostituito:

<<12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio Comunale; il Consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni sono svolte dal Vice-sindaco. >>;

2. al comma 12 del succitato art.11 viene aggiunto il dettato dell'art.53 del T.U.O.EE.LL. ex D.lgs.vo 267/2000, che così recita:

<<13. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.59 del T.U.O.EE.LL. ex D.lgs.vo 267/2000.

<<14. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

<<15. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della rispettiva giunta.>>;

3. l'art.16, comma 5 - Consiglieri - "5. Le dimissioni del Consigliere comunale sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e divengono efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle stesse viene così sostituito:"

<<Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art.141 del T.U.O.EE.LL. n.267/2000>>;

4. l'art.28, comma 1 - Composizione- "1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 2 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco." viene così sostituito:

<<1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.>>;

5. l'art.28, comma 2 - Composizione - "2. Gli Assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri, può essere tuttavia nominato un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità." Viene così sostituito:

<<2. Gli Assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri; possono essere tuttavia nominati Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità.>>;

6. l'art.29 - comma 1 , comma 2 e comma 3 - Nomina -"1. Il Vice Sindaco e l'altro componente della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco può revocare uno o entrambe gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. Non è possibile essere nominati assessori per più di due volte consecutive

vengono così sostituiti:

<<1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco può revocare gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e può sostituirli nel rispetto di quanto previsto dall'art.28, 1° comma, del presente Statuto.

3. << Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.>>.

Sindaco TINELLO - Segretario Comunale BOZZOLAN